SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 3013

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALOMI, BRUTTI Paolo, DE PAOLI, DONATI, CICOLANI, MENARDI, PESSINA e ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2004

Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di dotare le città italiane di parcheggi di tipo europeo, con piazzole multiuso per la sosta e rimessa auto, senza vincoli pertinenziali capaci di rispondere alle esigenze diverse dell'utenza cittadina (proprietà delle piazzole, rotazione, affitto gestito e così via), attraverso una organizzazione privata gestita centralmente con convenzione pubblica.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo concernente la modifica dell'arti-

colo 9 comma 5 della legge 24 marzo 1989 n. 122.

La modifica proposta mantiene la possibilità di realizzare box pertinenziali per i proprietari di immobili, ma allo stesso tempo raccoglie le diffuse esigenze dei soggetti sociali non proprietari, quali affittuari, gestori di attività commerciali ed amministrative varie, artigiani, e così via, di acquisire una piazzola diversa da un box e quindi non soggetta al cambiamento di destinazione di uso, garantendo, in tale modo, il solo uso di rimessa autoveicoli.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

- 1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
- «5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo delimitati con separazione in muratura, definiti "box al chiuso", non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati dal vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. I parcheggi realizzati sempre ai sensi del presente articolo delimitati da una semplice striscia colorata larga 15 centimetri, definiti "posti auto", sono esclusi dal vincolo pertinenziale».